



**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)  
del 7 maggio 2020**

<b>Oggetto</b>	Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili)”
<b>Proponente</b>	Assessore della difesa dell'Ambiente
Testo analizzato del 7 maggio 2020	

**Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno**

**1.1 – Incidenza sulla normativa vigente**

Lo schema di disegno di legge introduce alcune modifiche alla legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili)”, allo scopo di evitare un contenzioso costituzionale con il Governo, in base all'impegno preso dal Presidente della Regione con nota n. 5264 del 29 aprile 2020.

**1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)**

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

**1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto**

Lo schema di disegno di legge è diretto ad evitare il contenzioso costituzionale sulla legge regionale n. 9 del 2020.

**1.4 – Ulteriori considerazioni**

Nessuna.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

## **Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell’Unione europea e diritto internazionale**

---

### **2.1 Rispetto della normativa dell’Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell’Unione europea)**

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell’Unione europea.

### **2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto**

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

## **Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa**

---

### **3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale**

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale).

### **3.2 – Correttezza delle definizioni**

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

### **3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi**

All’**art. 3**, bisogna fare riferimento al comma 3 dell’art. 7 della legge regionale n. 3 del 1989 e non al comma 3 dell’art. 3 della legge regionale n. 9 del 2020, in quanto quest’ultimo contiene un solo comma che sostituisce integralmente l’art. 7 della legge regionale n. 3 del 1989. Si veda la sezione 3.4 e la sezione “testo alternativo”.

### **3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

All'**art. 3**, la modifica deve essere effettuata al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2020. Si veda la sezione "testo alternativo".

### **3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa**

Va soppressa la formula di promulgazione, in quanto la stessa è inserita solo dopo l'approvazione della legge da parte del Consiglio regionale, in fase di promulgazione da parte del Presidente della Regione. Per ulteriori considerazioni di tecnica legislativa si veda la sezione "testo alternativo".

**Il Direttore Generale**  
Silvia Curto



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)**

Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili)”.

Testo DDL

Art. 1

**Istituzione del Fondo per le spese urgenti di protezione civile.** Modifiche all'articolo 1 della legge regionale **n. 9 del 2020**

1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale **n. 9 del 2020 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili)**, le parole: “come sostituito dall'articolo 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)” sono soppresse.

Art. 2

**Funzioni della Direzione generale della protezione civile.** Modifiche all'articolo 2 della legge regionale **n. 9 del 2020**

1. All'articolo 2 della legge regionale **n. 9 del 2020** sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1 le parole: “è l'autorità” sono sostituite dalle seguenti: “è autorità”;
  - b) al comma 3:
    - 1) alla lettera b), dopo la parola: “regionale” **sono inserite le seguenti:** “integrata (SORI)” e le parole “, il coordinamento dell'attività di lotta agli incendi boschivi” sono soppresse;
    - 2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “**b-bis**) la sala operativa unificata permanente (SOUP), che assicura il coordinamento delle strutture antincendio regionali con quelle statali nel periodo a rischio di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (**Legge-quadro in materia di incendi boschivi**)”;
  - c) al comma 4, lettera a), dopo la parola “civile” sono inserite le seguenti: “mediante apposito atto convenzionale”.

Art. 3



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

**Emergenze di rilievo regionale.** Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 marzo 2020, n. 9  
all'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 1989

1. **Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2020**, dopo la parola: "straordinari" sono inserite le seguenti: ", ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Art. 4

**Disposizioni per il potenziamento del sistema sanitario e della protezione civile.** Modifiche  
all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 3:
    - 1) le parole: "senza necessità di" sono sostituite dalle seguenti: "previa acquisizione del";
    - 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Si prescinde dal nullaosta per il personale proveniente dal **sistema** Regione che non **svolge** funzioni operative ordinarie di protezione civile";
  - b) il comma 5 è abrogato.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

~~La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.~~

~~E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.~~



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---